



*Il Ministro dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

VISTO in particolare l'articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell' interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

VISTA la nota di Transped SpA del 30 settembre 2005, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 19532/QdV/DI del 3 ottobre 2005 con la quale è stato trasmesso il "Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell' area Transped ex San Marco (vecchio Petrolchimico)";

VISTA la nota della Provincia di Venezia del 30 dicembre 2005 con protocollo n. 90854, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 523/QdV/DI in data 11 gennaio 2006, contenente tra l' altro un parere istruttorio sul "Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell' area Transped ex San Marco (vecchio Petrolchimico)";

VISTA la nota di APAT del 6 febbraio 2006 con protocollo n. 3591, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 2740/QdV/DI in data 8 febbraio 2006, contenente tra l' altro un parere istruttorio sul "Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell' area Transped ex San Marco (vecchio Petrolchimico)";

h

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 7 febbraio 2006 che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il “Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell’area Transped ex San Marco (vecchio Petrolchimico), a condizione che Transped SpA trasmetta un documento unitario integrativo che recepisca le prescrizioni fissate dalla Conferenza medesima;

VISTA la nota di ARPAV del 19 aprile 2006, con protocollo n. 52358/06/DAP, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 8464/QdV/DI del 26 aprile 2006, nella quale si esprime un parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione dell’attività di caratterizzazione svolta da Transped SpA nell’area denominata “ex San Marco”, sita in Porto Marghera;

VISTA la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall’articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell’articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTA la nota di Transped SpA del 24 agosto 2007, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23020/QdV/DI del 4 settembre 2007 con la quale sono stati trasmessi i documenti “Variante al Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell’area Transped ex San Marco (vecchio Petrolchimico)” e “Risposta alle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 della Legge n. 241/90 del 7 febbraio 2006, in merito al Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell’area Transped ex San Marco”;

VISTA la nota della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 ottobre 2007 con protocollo n. 27751/QdV/DI, indirizzata ad APAT, ISS ed ARPAV, contenente una richiesta di pareri istruttori in merito ad alcuni progetti di bonifica, compresi i documenti “Variante al Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell’area Transped ex San Marco (vecchio Petrolchimico)” e “Risposta alle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 della Legge n. 241/90 del 7 febbraio 2006, in merito al Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell’area Transped ex San Marco”;

VISTA la nota di ARPAV del 23 novembre 2007 con protocollo n. 151230/07/SRIB, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 31094/QdV/DI in data 30 novembre 2007,



contenente alcune precisazioni in merito all'attività di caratterizzazione svolta da Transped SpA nell'area denominata "ex San Marco", sita in Porto Marghera;

VISTA la nota di APAT dell'8 gennaio 2008 con protocollo n. 932, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 386/QdV/DI in data 9 gennaio 2008, contenente un parere istruttorio sui documenti "Variante al Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell'area Transped ex San Marco (vecchio Petrolchimico)" e "Risposta alle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 della Legge n. 241/90 del 7 febbraio 2006, in merito al Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell'area Transped ex San Marco";

VISTA la nota di Transped SpA del 17 marzo 2008, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 6907/QdV/DI del 27 marzo 2008 con la quale è stato trasmesso il documento "Integrazione all'analisi di rischio nell'area ex San Marco di proprietà Transped Spa";

VISTA la nota della Provincia di Venezia del 19 marzo 2008 con protocollo n. 19458/08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 6461/QdV/DI del 20 marzo 2008 con la quale sono state trasmesse alcune prescrizioni relativamente ai documenti "Variante al Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell'area Transped ex San Marco (vecchio Petrolchimico)" e "Risposta alle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 della Legge n. 241/90 del 7 febbraio 2006, in merito al Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell'area Transped ex San Marco";

VISTA la nota di Transped SpA del 13 maggio 2008, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 11988/QdV/DI del 26 maggio 2008, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alle prescrizioni formulate dalla Regione Veneto in occasione della Conferenza di servizi istruttoria del 3 aprile 2008;

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 4 giugno 2008 che ha deliberato di ritenere approvabile il "Progetto di bonifica dei suoli dell'area ex San Marco di Transped SpA", costituito dai documenti "Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell'area Transped ex San Marco (vecchio Petrolchimico)", "Variante al Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell'area Transped ex San Marco (vecchio Petrolchimico)", "Risposta alle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 della Legge n. 241/90 del 7 febbraio 2006, in merito al Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi



dell'area Transped ex San Marco”, “Integrazione all'analisi di rischio nell'area ex San Marco di proprietà Transped Spa”, e dalle precisazioni contenute nella nota di Transped SpA del 13 maggio 2008, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. devono essere ottemperate le prescrizioni formulate dalla Provincia di Venezia con la nota del 19 marzo 2008 con protocollo n. 19458/08;
2. devono essere ottemperate le prescrizioni formulate nella Relazione di validazione trasmessa da ARPAV in data 19 aprile 2006 con protocollo n. 52358/06/DAP;
3. il riferimento per le modalità di controllo delle pareti e del fondo dello scavo è il protocollo APAT-ARPAV-ISS “Proposta di integrazione del Protocollo Operativo per il campionamento e l'analisi dei siti contaminati - Fondo scavo e Pareti”, di cui alla nota APAT del 7 novembre 2006 con protocollo n. 31613, disponibile sul sito web dell'APAT (http://www.apat.gov.it/site/files/Suolo_Territorio/TEC_modif_operativo_rev07_nov06.pdf);
4. la lista completa dei congeneri della famiglia dei PCBs che devono essere ricercati è quella indicata nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 6 aprile 2007 con protocollo n. 18180;
5. per quanto riguarda l'individuazione delle aree di scotico e successivo capping, si prende atto delle verifiche effettuate da ARPAV, trasmesse in data 23 novembre 2007 con protocollo n. 151230/07/SRIB, sulle aree per le quali la presenza di edifici, pavimentazioni e sottoservizi costituiscono un impedimento all'effettuazione dell'intervento di bonifica. Si prende altresì atto che per le numerose aree pavimentate a manto stradale nonché per le platee e solette che residueranno dalla demolizione degli edifici soprastanti, l'ARPAV ha richiesto che siano effettuati interventi di manutenzione ed impermeabilizzazione con il previsto capping, rimandando la valutazione sulla efficacia dell'impermeabilizzazione delle superfici al completamento dell'intervento stesso;
6. è necessario provvedere all'identificazione catastale delle aree caratterizzate da misure di sicurezza, al termine degli interventi di Bonifica;
7. è necessario che al termine degli interventi di bonifica, siano chiaramente identificate catastalmente le aree su cui insistono le misure di sicurezza con l'indicazioni delle limitazioni d'uso. In particolare, dovranno essere indicate le aree con presenza di contaminanti al di sotto del manto impermeabilizzante e, nel caso in cui sia successivamente rimossa l'impermeabilizzazione, si dovrà procedere alla bonifica previa presentazione di una variante al progetto approvato;



8. in merito al riutilizzo *in situ* dei terreni non contaminati si ribadiscono le prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 7 febbraio 2006, secondo cui:

- le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm, devono risultare conformi ai limiti della Tabella 1 dell'Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, colonna A o B, a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
- le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, che utilizzi come eluente acqua deionizzata satura di CO₂ di durata 24 ore, realizzato sulla frazione > 2 mm, devono essere conformi ai limiti della Tabella 2 dell'Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si sottolinea, inoltre, che nelle eventuali aree di riutilizzo dei terreni dovrà essere effettuato un monitoraggio delle acque di falda post-intervento, a monte e a valle idrogeologico delle aree, al fine di evidenziare eventuali incrementi di contaminazione a lungo termine.

L'utilizzo di terreni provenienti da scavi in aree esterne deve essere sottoposto a specifica autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;

9. gli interventi di bonifica dovranno essere condotti conformemente alla normativa sulla tutela e l'igiene del lavoro;

10. il Test di Taratura in campo, che dovrà essere effettuato preliminarmente all'avvio degli interventi di bonifica di cui al punto a) della nota del 13 maggio 2008 trasmessa da Transped SpA, dovrà consentire di:

- fornire le modalità di applicazione della tecnologia DARAMEND con particolare riferimento alla composizione dell'ammendante;
- verificare che le reazioni generate dalla Tecnologia predetta non diano luogo a composti volatili nocivi per la salute;
- chiarire l'efficacia della tecnologia DARAMEND utilizzata nel sito;
- monitorare nel corso del medesimo Test di taratura in campo l'andamento della concentrazione degli IPA;

VISTA la nota della Regione Veneto del 13 giugno 2008 con protocollo n. 310023/5700, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 13484/QdV/DI del 13 giugno 2008, con la quale si comunica che i chiarimenti forniti da Transped SpA nella citata nota del 13 maggio 2008 sono da considerarsi esaustive rispetto alle osservazioni formulate dalla Regione Veneto in occasione della Conferenza di servizi istruttoria del 3 aprile 2008;

VISTA la nota di Transped SpA del 24 luglio 2008, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n.

17553/QdV/DI del 25 luglio 2008, contenente la richiesta per l'autorizzazione, in via provvisoria, all'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel "Progetto di bonifica dei suoli dell'area ex San Marco di Transped SpA", dichiarato approvabile con prescrizioni nella Conferenza di servizi decisoria del 4 giugno 2008;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al "Progetto di bonifica dei suoli dell'area ex San Marco di Transped SpA", costituito dai documenti "Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell'area Transped ex San Marco (vecchio Petrolchimico)", "Variante al Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell'area Transped ex San Marco (vecchio Petrolchimico)", "Risposta alle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 della Legge n. 241/90 del 7 febbraio 2006, in merito al Progetto preliminare/definitivo di bonifica con misure di sicurezza dei terreni insaturi dell'area Transped ex San Marco", "Integrazione all'analisi di rischio nell'area ex San Marco di proprietà Transped Spa", e dalle precisazioni contenute nella nota di Transped SpA del 13 maggio 2008, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. devono essere ottemperate le prescrizioni formulate dalla Provincia di Venezia con la nota del 19 marzo 2008, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 6461/QdV/DI del 20 marzo 2008;
 2. devono essere ottemperate le prescrizioni formulate nella Relazione di validazione trasmessa da ARPAV in data 19 aprile 2006, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 8464/QdV/DI del 26 aprile 2006;
 3. il riferimento per le modalità di controllo delle pareti e del fondo dello scavo è il protocollo APAT-ARPAV-ISS "Proposta di integrazione del Protocollo Operativo per il campionamento e l'analisi dei siti contaminati - Fondo scavo e Pareti", di cui alla nota APAT del 7 novembre 2006 con protocollo n. 31613, disponibile sul sito web dell'APAT (http://www.apat.gov.it/site/_files/Suolo_Territorio/TEC_modif_operativo_rev07_nov06.pdf);
 4. la lista completa dei congeneri della famiglia dei PCBs che devono essere ricercati è quella indicata nel parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 6 aprile 2007 con protocollo n. 18180;

5. per quanto riguarda l'individuazione delle aree di scotico e successivo capping, si prende atto delle verifiche effettuate da ARPAV, trasmesse in data 23 novembre 2007 con protocollo n. 151230/07/SRIB, sulle aree per le quali la presenza di edifici, pavimentazioni e sottoservizi costituiscono un impedimento all'effettuazione dell'intervento di bonifica. Si prende altresì atto che per le numerose aree pavimentate a manto stradale nonché per le platee e solette che residueranno dalla demolizione degli edifici soprastanti, l'ARPAV ha richiesto che siano effettuati interventi di manutenzione ed impermeabilizzazione con il previsto capping, rimandando la valutazione sulla efficacia dell'impermeabilizzazione delle superfici al completamento dell'intervento stesso;
6. è necessario provvedere all'identificazione catastale delle aree caratterizzate da misure di sicurezza, al termine degli interventi di Bonifica;
7. è necessario che al termine degli interventi di bonifica, siano chiaramente identificate catastalmente le aree su cui insistono le misure di sicurezza con l'indicazioni delle limitazioni d'uso. In particolare, dovranno essere indicate le aree con presenza di contaminanti al di sotto del manto impermeabilizzante e, nel caso in cui sia successivamente rimossa l'impermeabilizzazione, si dovrà procedere alla bonifica previa presentazione di una variante al progetto approvato;
8. in merito al riutilizzo *in situ* dei terreni non contaminati si ribadiscono le prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi decisoria del 7 febbraio 2006, secondo cui:
 - le risultanze analitiche di detti materiali, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm, devono risultare conformi ai limiti della Tabella 1 dell'Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, colonna A o B, a seconda della destinazione d'uso delle aree in cui il materiale viene riutilizzato;
 - le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, che utilizzi come eluente acqua deionizzata satura di CO₂ di durata 24 ore, realizzato sulla frazione > 2 mm, devono essere conformi ai limiti della Tabella 2 dell'Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si sottolinea, inoltre, che nelle eventuali aree di riutilizzo dei terreni dovrà essere effettuato un monitoraggio delle acque di falda post-intervento, a monte e a valle idrogeologico delle aree, al fine di evidenziare eventuali incrementi di contaminazione a lungo termine.

L'utilizzo di terreni provenienti da scavi in aree esterne deve essere sottoposto a specifica autorizzazione ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;

9. gli interventi di bonifica dovranno essere condotti conformemente alla normativa sulla tutela e l'igiene del lavoro;
10. il Test di Taratura in campo, che dovrà essere effettuato preliminarmente all'avvio degli interventi di bonifica di cui al punto a) della nota del 13 maggio 2008 trasmessa da Transped SpA, dovrà consentire di:
 - fornire le modalità di applicazione della tecnologia DARAMEND con particolare riferimento alla composizione dell'ammendante;
 - verificare che le reazioni generate dalla Tecnologia predetta non diano luogo a composti volatili nocivi per la salute;
 - chiarire l'efficacia della tecnologia DARAMEND utilizzata nel sito;
 - monitorare nel corso del medesimo Test di taratura in campo l'andamento della concentrazione degli IPA.

ARTICOLO 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite soglia di contaminazione indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto oggetto del presente decreto, dovrà essere predisposta da Transped SpA un'apposita variante al "Progetto di bonifica dei suoli dell'area ex San Marco di Transped SpA" di cui al comma 1 dell'articolo 1, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ARTICOLO 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione a cura di Transped SpA a favore della Provincia di Venezia, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento previsto nel "Progetto di bonifica dei suoli dell'area ex San Marco di Transped SpA" e stimato in € 2.580.784,10 (euro duemilioni cinquecentottantamila settecentottantaquattro e dieci centesimi).

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

